

Prot. n. 110/2020
del 23/03/2020



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI CHIETI

- PRESIDENZA -

Il Presidente del Tribunale,

richiamato il provvedimento emesso in data 10 marzo 2020 – prot. n.97 – d'intesa con il Procuratore della Repubblica di Chieti ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense di Chieti, al fine di dare concreta esecuzione alle disposizioni del Decreto Legge n.11 del 8 marzo 2020;

visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 e, in particolare, l'art.83, commi 1. e 2., laddove si dispone per la proroga del primo periodo di gestione della emergenza sanitaria conseguente ai rischi di diffusione del *CORONAVIRUS*, e l'art.87 - in materia di lavoro agile disposto per le stesse finalità - e ravvisata la necessità di confermare per la nuova scadenza del 15 aprile 2020 tutte le disposizioni impartite con il provvedimento suddetto, anche in conseguenza dell'avviato *smart-working*;

DISPONE

che la vigenza e la efficacia del provvedimento emesso in data 10 marzo 2020 – prot. n.97, siano estese alla data del 15 aprile 2020 compreso ed inoltre che, laddove è scritto “23 marzo 2020”, si legga ed intenda “16 aprile 2020”.


Si dispone, inoltre, darsi la più ampia diffusione del presente provvedimento ovverosia in tutti i modi già impiegati per il provvedimento n.97/2020 prot.

Chieti, 23 marzo, 2020.

Il Presidente

(dott. Guido CAMPLI)

FIRMATO DIGITALMENTE



Prot.n. 97/2020 int.



REPVBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI CHIETI

- PRESIDENZA -

Il Presidente del Tribunale, d'intesa con il Procuratore della Repubblica di Chieti ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense di Chieti, al fine di dare concreta esecuzione alle disposizioni del Decreto Legge n.11 del 8 marzo 2020;

DISPONE

la interdizione sino al 22 marzo 2020 all'accesso del pubblico a tutte le Cancellerie degli Uffici del Tribunale della Sede Centrale di Chieti e della Sezione distaccata di Ortona, agli Uffici N.E.P. degli stessi presidi territoriali ed a tutte le Cancellerie degli Uffici del Giudice di Pace di Chieti e di Guardiagrele, salvo che per lo svolgimento delle attività giudiziarie per le quali è prevista la deroga al differimento delle udienze ed alla sospensione dei termini ovverosia nei casi indicati dall'art.2, comma 2°, lettera g), dello stesso D.L. ovvero per la consultazione degli atti nell'imminenza delle attività medesime previa comunicazione, anche telefonica, con la Cancelleria di riferimento (anche per la dovuta conoscenza al personale addetto alla vigilanza).

Per la ripresa delle attività - ed in specie per la fissazione delle udienze che non saranno tenute sino alla data suddetta e salvo ulteriori disposizioni normative - sarà provveduto con rituali comunicazioni non appena eseguita la ricognizione dei ruoli.

Per le udienze da tenersi in deroga nei termini detti sarà osservato l'ordinario calendario di udienza; per le altre, che non saranno celebrate, sarà cura di tutte le parti darne avviso agli interessati al fine di evitare inutili spostamenti.

Per tutte le comunicazioni e richieste che non necessitano dell'accesso agli Uffici, potrà farsi riferimento alle utenze telefoniche note - comunque disponibili presso il sito del Tribunale - come pure utilizzarsi gli altri strumenti telematici già in uso, avendo cura, per le istanze che richiedano la rigorosa verifica della provenienza, di servirsi di caselle di posta elettronica certificata il cui impiego sarà considerato utile anche per la materia penale.

Entro la data del 23 marzo 2020 sarà comunque reso disponibile un punto unico di accesso al servizio dell'utenza, per tutto quanto non sarà possibile gestire in remoto, usufruibile secondo modalità che saranno in seguito rese note.

È autorizzata la più ampia diffusione del presente provvedimento.

Chieti, 10 marzo, 2020.

Il Presidente
(dott. Guido CAMPLI)

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
(avv. Corrado TATOZZI)

Il Procuratore della Repubblica
(dott. Francesco TESTA)

